**DISCIPLINARE DI GARA**

##### **C.I.G. = Z512EB5A12**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Procedura aperta per l’appalto del servizio di**  **SeRvizio di Sgombero Neve 2020 – 2021 in CAPPADOCIA-** | |
|  | |  |

**Articolo 1 - Oggetto dell’appalto e importo a base di gara.**

L’appalto ha per oggetto il servizio in oggetto.

Importo a base di gara: Euro 7**.900,00 (settemilanoveento)**

**Articolo 2 - Termini e modalità di presentazione delle offerte.**

**L’offerta dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune** entro il termine riportato nel Bando di Gara.

Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune.

Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva alla precedente offerta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l’amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.

I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione di seguito elencata, da inserirsi all’interno di un unico plico debitamente chiuso e sigillato, controfirmato o siglato sui lembi di chiusura. Il plico dovrà riportare la seguente indicazione:

**Al Comune di CAPPADOCIA -** **Offerta per procedura aperta per l’appalto del servizio di SeRvizio**

**di Sgombero Neve 2020 – 2021 CAPPADOCIA CAPOLUOGO**

**Cig:** Z815EB5A12 oltre al nominativo dell’impresa partecipante.

Il plico deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste:

- **Busta n. 1** – documentazione amministrativa;

- **Busta n. 2** – offerta economica.

Tali buste devono essere a loro volta sigillate e controfirmate o siglate sui lembi di chiusura. All’esterno delle buste deve essere indicato il mittente, il relativo contenuto e la seguente dicitura: **Al Comune di**

**Cappadocia -** **Offerta per procedura aperta per l’appalto del servizio di SeRvizio di Sgombero Neve 2020 – 2021 –CAPPADOCIA**

**Nota bene:**

*Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta contenente l’offerta (sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme).*

**Articolo 3 - Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione.**

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati dall’articolo 45, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e precisamente:

1. gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
2. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
3. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

**Nota bene:**

*I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.*

*E’ vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.*

1. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
2. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile;
3. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240;
4. gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
5. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

**Nota bene:**

*E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti.*

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Qualora la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte presentate dai concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere gli stessi dalla gara.

I requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti:

**1. Requisiti di ordine generale.**

Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

* non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
* non aver i corso alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo [art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011](http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#006) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;

***Nota bene:***

*L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.*

* non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

***Nota bene:***

*E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.*

* non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

***Nota bene:***

*L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.*

* non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
* non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente affidate da questa stazione appaltante e non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
* non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
* non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico , per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
* non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
* essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*);
* non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

**2. Requisiti di idoneità professionale.**

Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

* iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato *(se chi esercita l’impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia)* o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI C del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 *(se chi esercita l’impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia)*.

**Nota bene:**

*Il fornitore appartenente a Stato membro che non figura nel citato allegato attesta, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.*

**3. Requisiti di capacità economica e finanziaria[[1]](#footnote-1):**

Per partecipare alla gara l’impresa deve possedere i seguenti requisiti:

**fatturato globale** dell’impresa negli ultimi tre esercizi non inferiore a **€ 14.000,00**;

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

**Nota bene:**

*Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.*

**4. Requisiti di capacità tecnica e professionale:**

Per partecipare alla gara l’impresa deve possedere i seguenti requisiti:

**DOTAZIONE MINIMA DEI MEZZI di proprietà da impiegare pena l’esclusione (come da schema di domanda)**

1. **Pala o trattore gommato a 4 ruote motrici** con lama **anteriore** (potenza almeno 60 cv). Numero mezzi: 1
2. **Bob cat o mini pala per interventi su tratti angusti**  con lama da neve e benna caricatrice.

Numero mezzi: 1

d) **Automezzo spandisale ( ovvero spargisale trainato )**: 1

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

**Articolo 4 - Avvalimento dei requisiti.**

L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un’altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura.

Si applica a tal fine la disciplina prevista dall’articolo 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all’articolo 89, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.:

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

**Articolo 5 - Documentazione da presentare.**

**Busta n. 1** Riportante la dicitura “**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**” e quanto indicato all’articolo 2 del presente disciplinare di gara.

All’interno della busta dovrà essere inserita la seguente documentazione:

###### Domanda di partecipazione come da **allegato 2**

###### **1. Dichiarazione** (è preferibile l’uso dell’allegato modello ”A”) sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale l’impresa dichiara:

1. di non essere incorsa nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni cioè:

* di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
* di non aver in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo [art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011](http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#006) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;

**Nota bene:**

*Tale dichiarazione dovrà essere presentata (è preferibile l’uso dell’allegato modello “B”):*

*a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;*

*b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;*

*c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;*

*d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.*

* di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

**Nota bene:**

*Tale dichiarazione dovrà essere presentata (è preferibile l’uso dell’allegato modello “B”):*

*a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;*

*b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;*

*c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;*

*d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.*

*Tale dichiarazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante anche in riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (è preferibile l’uso dell’allegato modello “B-bis”).*

* di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
* di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
* di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
* di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
* di non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico , per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
* di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
* di essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 *(in alternativa il concorrente può presentare la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68)*;
* di non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
* di non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico , per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
* di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
* di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i[[2]](#footnote-2);

**oppure**

di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i

**oppure**

di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;

1. di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato *(se chi esercita l’impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia)*;

**Nota bene:**

*I cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia dovranno provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI C del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*, *mediante dichiarazione giurata (o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono stabiliti)*.

*I concorrenti appartenenti a Stati membri che non figurano nel citato allegato attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.*

1. l’indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa:
   * in caso di impresa individuale, il nominativo del titolare e del direttore tecnico;
   * in caso di s.n.c., il nominativo di tutti i soci e del direttore tecnico;
   * in caso di s.a.s., il nominativo di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico;
   * in caso di altro tipo di società o consorzio, il nominativo di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza e del direttore tecnico;
2. di accettare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto;
3. di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo;
4. l’indicazione del numero di Partita IVA;
5. ’indicazione del numero di matricola INPS;
6. *(se trattasi di impresa aderente a uno o più consorzi)* l’esatta ragione sociale del o dei consorzi ai quali l’impresa aderisce *(relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma);*

*oppure*

*(se trattasi di impresa non aderente ad alcun consorzio)* dovrà essere dichiarata questa condizione.

**Nota bene:**

*Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere presentate in carta libera con firma non autenticata allegando, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del rappresentante legale che firma la dichiarazione stessa.*

**2.** In relazione a quanto precedentemente richiesto all’articolo 3, punto 3 (*Requisiti di capacità economica e finanziaria*) del presente disciplinare di gara, l’impresa dovrà presentare le seguenti dichiarazioni:

**Dichiarazione** (è preferibile l’uso dell’allegato modello “C”) concernente il fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi (che non deve essere inferiore a **€ 14.000,00**);

**3.** In relazione a quanto precedentemente richiesto all’articolo 3, punto 4 (*Requisiti di capacità tecnica e professionale*) del presente disciplinare di gara, l’impresa dovrà presentare le seguenti dichiarazioni:

**Dichiarazione** (è preferibile l’uso dell’allegato modello “D”) concernente i mezzi Di **proprietà o in disponibilità da impiegare pena l’esclusione non inferiori a quelli sopra indicati**

**4.** *(solo per appalti di importo pari o superiore a Euro 150.000) )* Pagamento Avcp **non dovuto**.

**5. Garanzia** pari al 2% del prezzo indicato come base d’asta, sotto forma di:

* + cauzione, costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione;
  + fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 (*Scadenza dell’obbligazione principale*), comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. In tal caso il concorrente dovrà produrre un’apposita dichiarazione con la quale indicherà il possesso del requisito.

L’amministrazione, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

**NON PREVISTA**

**6. Impegno** di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 93 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, qualora il concorrente risultasse affidatario.

**7.** In caso di intervento di procuratore, deve essere prodotta la relativa **procura**.

**8.** Per i **raggruppamenti temporanei di imprese** già costituiti, deve essere prodotta la seguente documentazione:

* + **scrittura privata autenticata** da un notaio con cui viene conferito mandato collettivo speciale all’impresa mandataria;
  + **procura** conferita al legale rappresentante dell’impresa mandataria.

I raggruppamenti temporanei di imprese e soggetti assimilati possono concorrere anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese oltre a contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e risultare da scrittura privata autenticata. Le dichiarazioni di cui al punto 1 devono essere prodotte da tutte le Imprese raggruppate. Le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 devono essere espresse dal legale rappresentante della capogruppo “in nome e per conto di questa e delle mandanti”.

**9.** In caso di **avvalimento dei requisiti** di altra impresa dovrà essere prodotta la documentazione indicata all’articolo 89, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.

**10**. dichiarazione confermata dal Responsabile del Procedimento, (o suo delegato) con la quale si attesta che la ditta candidata ha **preso visione dei luoghi** oggetto del servizio. La presa visione dei luoghi avvverà previo appuntamento a mezzo mail con il Responsabile del Procedimento. Per la ditta, detta dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare, da un legale rappresentante dell’impresa o da un direttore tecnico (la mandataria nel caso di imprese riunite), (muniti di certificato della C.C.I.A.A. o attestazione SOA, comprovante la propria posizione nell’ambito dell’impresa), ovvero dipendente o collaboratore qualificato munito di apposita delega, rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante.

Si precisa che:

- la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 , a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. Troverà tuttavia applicazione quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 in merito alla possibilità di regolarizzare la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive previste dal medesimo articolo 38. Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione Appaltante ad una sanzione pecuniaria stabilita nel bando garantito dalla cauzione provvisoria prevista dall’art.14 del bando di gara. In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

- nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione.

- a norma dell’art. 83, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

###### **Busta n. 2** Riportante la dicitura “**OFFERTA ECONOMICA**” e quanto indicato all’articolo 2 del presente disciplinare di gara.

L’offerta (come da modello allegato 3) dovrà essere presentata in bolloe sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa partecipante e dai legali rappresentanti delle eventuali imprese raggruppate. Deve riportare l'indicazione del prezzo **totale** offerto, inferiore al prezzo posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere, ed il conseguente ribasso percentuale anch'esso espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, ai fini dell’aggiudicazione, prevarrà l’importo più vantaggioso per l’amministrazione.

L’offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte.

L’offerta così redatta deve essere chiusa nella suddetta busta interna.

L’eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’articolo 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

**Articolo 6 - Norme relative ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti.**

Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi indicati come principali, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.

Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’amministrazione. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di consorzi ordinari di concorrenti anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È vietata l'associazione in partecipazione. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti dell’amministrazione.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti dell’amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino alla estinzione di ogni rapporto. L’amministrazione, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l’amministrazione può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni l’amministrazione può recedere dall'appalto.

In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

**Articolo 7 - Criteri di aggiudicazione.**

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 . L’aggiudicazione è effettuata in favore dell’impresa che avrà formulato l’offerta con il massimo ribasso sull’importo a base di gara, salvo quanto disposto dal successivo articolo 10 (*offerte anormalmente basse*) del presente disciplinare di gara.

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare e dal capitolato speciale d’appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

**Articolo 8 - Modalita’ di verifica dei requisiti di partecipazione**

In Conformità della legge .-

**Articolo 9 - Svolgimento delle operazioni di gara.**

La prima seduta pubblica verrà comunicata tramite mail agli offerenti. Alla gara possono assistere rappresentanti delle imprese.

Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice, nominata con apposito provvedimento del dirigente/responsabile del servizio.

La commissione di gara procede ai vari adempimenti previsti dalle operazioni di gara **in seduta pubblica**.

In primo luogo la commissione esaminerà la documentazione amministrativa (Busta n. 1), ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dal presente disciplinare di gara.

A questo punto la stazione appaltante provvede al controllo indicato all’articolo 8 (*controllo sul possesso dei requisiti*) del presente disciplinare.

A conclusione di questa fase di verifica si riprendono le operazioni di gara e la commissione giudicatrice procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica (Busta n. 2).

A questo punto la commissione formalizza la graduatoria di merito rispetto alla quale provvede alla rilevazione delle offerte anormalmente basse.

Se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 10, si procederà ai sensi dell’art.97 comma 8 del D.Lgs 50/2016 –esclusione automatica

Conclusa la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse, così come indicata all’articolo 10 (*offerte anormalmente basse*) del presente disciplinare, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, dichiara l’anomalia delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiara l’aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.

L’amministrazione può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Se il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque non si procede alla determinazione della soglia di anomalia e l’amministrazione può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 la stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante:

procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;

L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se detta impugnazione non sia stata ancora respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva.

**Articolo 10 - Controllo sul possesso dei requisiti.**

La stazione appaltante prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiede ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel presente disciplinare. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni presentate, l’amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Tale richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

**Articolo 11 - Offerte anormalmente basse.**

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia superiore a cinque, l’amministrazione valuta la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Ai fini della individuazione della soglia di anomalia, le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico. Qualora nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di uguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì accantonate ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia.

In ogni caso l’amministrazione può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Qualora la procedura di rilevazione evidenzi la presenza di una o più offerte anormalmente basse, il responsabile del procedimento procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’articolo 97, avvalendosi:

della commissione di gara;

Il responsabile del procedimento procederà a richiedere per iscritto all’offerente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione per iscritto delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara.

Ove il responsabile del procedimento non ritenga che le giustificazioni presentate siano sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, richiede per iscritto all’offerente le precisazioni ritenute pertinenti. A tal fine sarà assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare per iscritto le precisazioni richieste.

Prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, l’amministrazione convoca l’offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.

Se l’offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, l’amministrazione può prescindere dalla sua audizione.

L’amministrazione esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulta nel suo complesso inaffidabile.

Se il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque non si procede alla determinazione della soglia di anomalia e l’amministrazione può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

L’amministrazione sottopone alla verifica di anomalia:

la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la esclude, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala;

**Articolo 12 - Adempimenti richiesti all’impresa aggiudicataria.**

L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dall’amministrazione, per la stipulazione del contratto, costituendo la garanzia fideiussoria definitiva a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, ovvero per la copertura di danni ad infrastrutture stradali ed arredi urbani derivanti dall’esecuzione del servizio

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Si precisa che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell’impresa aggiudicataria.

**Articolo 13 - Accesso agli atti.**

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 il diritto di accesso è differito in relazione:

1. all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
2. alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione;
3. al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.

È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione:

1. alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;
2. a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte;
3. ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto;
4. alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

**Articolo 14 - Tutela dei dati personali.**

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l’appalto dei servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.

**Articolo 15 - Norme diverse.**

L’amministrazione può invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avvengono mediante PEC (posta elettronica certificata),

**Articolo 16 - Acquisizione dei documenti di gara.**

Il presente disciplinare di gara è reperibile sul profilo di committente di questo Comune.

i documenti di gara sono visionabili presso l’ufficio tecnico unico dell’ente, nei giorni di apertura al pubblico –LUNEDI-MERCOLEDI E VENERDI

Il Responsabile del Procedimento è l il Geom.Mario Ferrazza (tel. 0863670117)

**IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO**

**Geom.Mario Ferrazza**

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. In caso di svolgimento di attività lavorativa o professionale da parte dell’ex-dipendente pubblico senza aver rispettato le disposizioni contenute nell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i, comporta il divieto per il soggetto privato che ha conferito l’incarico o il lavoro, di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. [↑](#footnote-ref-2)